

**INDICE N. 2/2023**

ELENA MARELLI	1
Il legato avente ad oggetto un'eredità devoluta al testatore	
GIOVANBATTISTA GRECO	21
Eteronormazione ed autonormazione nella disciplina di giochi e scommesse: una modernità antica?	
CRISTINA GIACHI	68
Vico e i <i>libri de iure</i> . Considerazioni minime.	
GIUSEPPE MORO	85
Il limite della funzione logica nello studio dei concetti giuridici. Note sul rapporto tra Kelsen e Cassirer	
GIANDOMENICO DODARO	104
Aldo Moro e l'insegnamento del diritto penale come "pedagogia democratica". La dimensione costituzionale della dottrina morotea nelle <i>Lezioni di Istituzioni di diritto e procedura penale</i>	
SEBASTIANO COSTA	132
Appunti sul diritto di informazione e di consultazione della documentazione sociale del socio di s.r.l.	

**SEZIONE MONOGRAFICA**

Presentazione	149
NATALIIA IAKYMCHUK, HALYNA ANDRUSHCHENKO, OKSANA VAITSEKHOVSKA, LEONID HRYTSAIENKO, OLEG RADCHENKO	152
Analysis of the legal regulation problems in the budget system of Ukraine	
IRYNA KOMARNYTSKAA, NATALIYA ZABOLOTNAA, MYKHAILO PARASIUKA	173

Prevention offences in the tax area with the help of remedies and principles of the administrative law

IHOR KOVBAS, MYKOLA KOVAL, IRYNA PETROVSKA, PAVLO KRAINII, YULIIA KOTSAN-OLYNETS 192  
Problematic aspects of regulatory consolidation of administrative legal personality of public councils

VOLODYMYR NAHNYBIDA, ZHANNA CHORNA, SVITLANA LOZINSKA, ROKSOLANA IVANOVA, MARYNA BORYSLAVSKA 206  
Freedom of contract as a fundamental principle of Ukrainian and EU contract law

TERNAVSKA VIKTORIIA, KOLODIY ANATOLIY, PROKHORENKO MYKHAILO, PETRENKO DIANA 226  
Legislative policy of the state and the role of parliamentary committees in its formation

NATALIIA V. VOROTINA, OLEG KOVAL, VALERII VOROTIN, VASYL PRODANYK, ANDRII SHYNKAROV 247  
Legal foundations and features of public administration in the budgetary sphere in Ukraine and abroad

VOLODYMYR ZAVERUKHA, VOLODYMYR ZAROSYLO, OLEKSANDR KAPLYA, VOLODYMYR GROKHOLSKYI, ANATOLIY PODOLYAKA 263  
Administration of the process of rule-making activity in some countries of the European Union and Ukraine: A comparative analysis

SEBASTIANO COSTA\*

## **Appunti sul diritto di informazione e di consultazione della documentazione sociale del socio di s.r.l. \*\***

English title: *Notes on the shareholder's right of information and consultation of corporate documents in limited liability company*

**Sommario: 1. Il potere di controllo sulla gestione del socio di società a responsabilità limitata. – 2. I “confini” del diritto all’informazione e alla consultazione. – 3. L’esercizio secondo buona fede del diritto di controllo e il suo limite funzionale. – 4. La protezione dei dati personali quale limite “esterno” al potere del socio.**

DOI: 10.26350/18277942\_000116

### **1. Il potere di controllo sulla gestione del socio di società a responsabilità limitata.**

È assai ricorrente la notazione secondo cui al socio di società a responsabilità limitata sia riservato un ruolo decisivo non solo nella *governance* societaria ma pure nella gestione dell’impresa<sup>1</sup>. E tra i poteri

---

\* Università degli Studi di Bergamo (sebastiano.costa@unibg.it).

\*\* Il contributo è stato sottoposto a *double blind peer review*.

<sup>1</sup> In generale, per tutti, v. P. SPADA, *Classi e tipi di società dopo la riforma organica (guardando alla «nuova» società a responsabilità limitata)*, in *Riv. dir. civ.*, I (2003), pp. 496 s. (che parla di organizzazione corporativa attenuata o residuale); ID., *Decidere e dichiarare nel diritto della società a responsabilità limitata (a proposito delle modificazioni sostanziali dell’oggetto sociale)*, in *Governance e mercati. Studi in onore di Paolo Montalenti*, a cura di M. CALLEGARI-S.A. CERRATO-E.R. DESANA, vol. I, Torino, 2022, p. 447; N. ABRIANI, *Controlli e autonomia statutaria: attenuare l’«audit» per abbassare la «voce»?*, in *AGE* (2003), pp. 339 ss.; C. ANGELICI, *La riforma delle società di capitali. Lezioni di diritto commerciale*, 2<sup>a</sup> ed., Padova, 2006, pp. 91 ss. e p. 121; nel contesto disciplinare qui in esame, v. pure G.M. BUTA, *I diritti di controllo del socio di s.r.l.*, in *Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, diretto da P. ABBADESSA-G.B. PORTALE, vol. III, Torino, 2007, pp. 585 s. (ove pure alcune notazioni storico-comparate); A. ANGELILLIS-G. SANDRELLI, *sub art. 2476*, in *Società a responsabilità limitata*, a cura di L.A. BIANCHI, in *Commentario alla riforma delle società*, diretto da P. MARCHETTI-L.A. BIANCHI-F. GHEZZI-M. NOTARI, Milano, 2008, pp. 691 ss.; I. CAPELLI, *Il controllo dei soci*, in *Trattato delle società*, diretto da V. DONATIVI, vol. III, Torino, 2022, p. 592; R. GUIDOTTI, *I diritti di informazione e di consultazione del socio*, in *La governance delle società a responsabilità limitata*, 2<sup>a</sup> ed., a cura di E.

del socio, che giustificano tale affermazione e danno contenuto alla detta posizione, vengono comunemente annoverati quelli ad esso riconosciuti dall'art. 2476, c. 2, CC Si tratta, come noto, della facoltà attribuita ai «soci che non partecipano all'amministrazione» sia di avere «notizie sullo svolgimento degli affari sociali», sia di «consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione». Le due prerogative – riconducibili idealmente alla medesima funzione e indipendenti l'una dall'altra<sup>2</sup> – assicurano ai soci di s.r.l. un potere di controllo penetrante e financo superiore a quello garantito al socio di società di persone dall'art. 2261, CC: se è sicuro che il socio di s.r.l. possa avvalersi di professionisti di propria fiducia nella consultazione della documentazione sociale, con pari certezza non può dirsi altrettanto per il socio di società di persone<sup>3</sup>. Le due facoltà, del resto, per quanto possano dirsi accomunate dalla medesima funzione, realizzano il controllo del socio secondo una prospettiva diversa: il diritto di acquisire informazioni presuppone la collaborazione degli amministratori e perciò

---

PEDERZINI-R. GUIDOTTI, Milano, 2022, pp. 414 s.; nonché R. GUIDOTTI-L. ORCIANI, *Sui diritti di controllo del socio nella s.r.l. aperta*, in *Riv. dir. soc.*, I (2022), pp. 512 ss., ove una verifica della notazione a seguito delle recenti novità legislative in materia di s.r.l.-P.M.I.; sul tema v., pure G. ZANARONE, *La s.r.l. A vent'anni dalla riforma del diritto societario*, Milano, 2023, pp. 288 ss.; P. SPOLAORE, *S.r.l. e offerta al pubblico di partecipazioni sociali*, Milano, 2023, pp. 111 ss.; S. CORSO, *Le s.r.l. "aperte" al mercato tra governance societaria e diritti dei soci investitori*, Milano, 2021, pp. 222 ss.

<sup>2</sup> Parla di articolazione in «due species» del diritto di controllo «funzionalmente convergenti ai fini di una compiuta informazione sulla gestione della società, tra i quali non è dato postulare alcuna propedeuticità o graduazione», N. ABRIANI, *I controlli*, in *Le società a responsabilità limitata*, a cura di C. IBBA-G. MARASÀ, I, Milano, 2020, pp. 2040 s.; in termini simili pure G. PRESTI, *Il diritto di controllo dei soci non amministratori*, in *S.r.l. Commentario dedicato a Giuseppe B. Portale*, Milano, 2011, p. 650.

<sup>3</sup> Per questo rilievo, v. G.M. BUTA, *I diritti di controllo del socio di s.r.l.*, cit., p. 588, nt. 9. Per un quadro sul dibattito circa la possibilità o meno per i soci di società di persone di demandare a professionisti di loro fiducia l'esercizio delle prerogative di cui all'art. 2261, si rinvia a O. CAGNASSO, *La società semplice*, in *Tr. dir. civ.*, diretto da R. SACCO, vol. VI, Torino, 1998, pp. 177 ss.; nonché, più di recente, v. M. BUSSOLETTI, *I diritti di controllo e di azione del socio di s.r.l.*, in *Riv. dir. comm.*, I (2020), pp. 21 ss. Inoltre, va pure ricordato – ed è notazione frequente – come il potere di controllo nell'ambito delle s.r.l. non abbia i «contrappesi» che si ritrovano nella disciplina delle società di persone (i.e. la responsabilità illimitata del socio e il divieto di concorrenza – cfr., per tutti, N. ABRIANI, *I controlli*, cit., p. 2038, da cui il virgolettato; G. PRESTI, *Il diritto di controllo dei soci non amministratori*, cit., pp. 650 s.). E le considerazioni *infra* al § 3 rilevano pure quale tentativo per superare in via interpretativa tale mancanza di limiti espressi al potere in esame.

può dirsi «di tipo mediato, indiretto, [e] può avere anche carattere prospettivo o concomitante»; quello di consultazione della documentazione sociale, invece, consente un accesso diretto e immediato del socio benché «intrinsecamente *ex post* giacché possono essere consultati solo documenti già esistenti»<sup>4</sup>.

In altra sede si è ritenuto di potere sostenere che il frequente rilievo secondo cui il socio di s.r.l. ha una posizione di controllo *lato sensu* proprietaria sulla gestione dell'impresa sociale può, in effetti, trovare una giustificazione di carattere dogmatico-formale. Seguendo questa prospettiva, trova piena giustificazione l'attribuzione ai soci di s.r.l. di particolari poteri tanto in relazione alla definizione delle c.d. *bases essentielles* dell'iniziativa economica, quanto in punto di gestione dell'affare comune. E, a tal ultimo riguardo, rileva, *inter alia*, proprio il potere di controllo sulla gestione riconosciuto ai soci dall'art. 2476, c. 2, CC<sup>5</sup>.

Ciò considerato, la presente analisi è volta a ricostruire i contorni e i limiti di operatività del diritto di controllo assicurato al socio dalla citata disposizione<sup>6</sup>. L'attenzione, sul piano soggettivo, è limitata al caso in cui tale diritto venga esercitato dal socio non amministratore, tralasciando

---

<sup>4</sup> Cfr. G. PRESTI, *Il diritto di controllo dei soci non amministratori*, cit., p. 654 (da cui il virgolettato). La differenza, tuttavia, lo si precisa, non pare dovuta a una vera diversità di *ratio* o di funzione delle norme, bensì di mera dimensione e forma del controllo. *Ma* v. G.M. BUTA, *I diritti di controllo del socio di s.r.l.*, cit., p. 607, per una sottolineatura in senso opposto.

<sup>5</sup> Mi permetto di fare riferimento a COSTA, *Sulla competenza dell'assemblea di s.r.l. a deliberare operazioni modificative dell'oggetto sociale e dei diritti dei soci*, in *Nuovo diritto delle società*, (2023), pp. 827 ss. La matrice del potere del socio così delineata può spiegare, del resto, l'autonomia – e l'eventuale coesistenza – del controllo sulla gestione svolto in esecuzione dei poteri in questione rispetto a quello compiuto dall'organo nominato ai sensi dell'art. 2477, cc: se il primo è funzionalmente diretto all'interesse del socio alla corretta ed efficiente gestione del proprio investimento nell'attività d'impresa, il secondo è realizzato nell'interesse dei creditori, dei terzi e del mercato in generale. Per conclusioni simili, v. G.M. BUTA, *I diritti di controllo del socio di s.r.l.*, cit., pp. 590 ss.; M. RICCI, *I controlli individuali del socio non amministratore di società a responsabilità limitata*, in *Riv. dir. comm.*, 2006, I, pp. 120 s., che contrappone il potere-dovere dei sindaci al potere-diritto dei soci.

<sup>6</sup> Per l'analisi del tema nel contesto dei gruppi societari, si rinvia a G. SCOGNAMIGLIO, *Sull'estensione al gruppo del diritto di informazione ed ispezione del socio di s.r.l.*, in *La società a responsabilità limitata: un modello transtipico alla prova del codice della crisi. Studi in onore di O. Cagnasso*, a cura di M. IRRERA, Torino, 2020, pp. 1030 ss., ove ulteriori riferimenti.

perciò i problemi connessi alla ipotesi in cui il socio sia amministratore<sup>7</sup> o abbia dichiarato il proprio recesso dalla società<sup>8</sup>.

## **2. I “confini” del diritto all’informazione e alla consultazione.**

La delimitazione dell’ambito di applicazione del potere di controllo in esame può scomporsi in tre diversi profili: (a) le ragioni che giustificano l’esercizio del potere in esame; (b) l’oggetto del diritto in relazione sia alle informazioni richiedibili dal socio, sia alla tipologia dei documenti che possono essere da esso consultati; (c) i modi e la frequenza con cui il potere *de quo* può essere esercitato.

(a) Con riguardo al primo profilo, è di frequente rimarcato come il diritto di controllo sia servente rispetto a un *interesse proprio del socio* e possa essere esercitato strumentalmente a qualsiasi sua prerogativa, ivi inclusa la determinazione del valore della quota in vista del suo trasferimento. Si intende escludere, insomma, che l’esercizio del diritto sia indirizzato al perseguimento di un interesse della società o, tanto meno, al servizio di interessi generali o di terzi<sup>9</sup>. Se ne ricava, coerentemente, la piena

---

<sup>7</sup> In argomento si rinvia a: G. ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata, Il codice civile. Commentario*, fondato da Schlesinger e diretto da Busnelli, vol. II, Milano, 2010, pp. 1113 s.; A. ANGELILLIS-G. SANDRELLI, *sub art. 2476*, pp. 696 ss.; G.M. BUTA, *I diritti di controllo del socio di s.r.l.*, cit., pp. 593 ss.; e per una rassegna giurisprudenziale sul punto, v. E. LOFFREDO-G. RACUGNO, *Rassegna di giurisprudenza – Società a responsabilità limitata*, in *Giur. comm.*, II (2019), pp. 1204 ss.

<sup>8</sup> La questione è tutt’oggi dibattuta e la soluzione dipende, a monte, dalle conclusioni raggiunte in merito al momento in cui può dirsi cessata la partecipazione del socio a seguito della dichiarazione di recesso; riconoscono il diritto di controllo al socio che abbia dichiarato il proprio recesso: in dottrina, G. PRESTI, *Il diritto di controllo dei soci non amministratori*, cit., p. 653; G.M. BUTA, *I diritti di controllo del socio di s.r.l.*, cit., pp. 596 s. (seppure limitatamente alle «informazioni relative alla liquidazione della quota»; in giurisprudenza, *Trib. Pavia*, 5 agosto 2008, in *Giur. comm.*, II (2009), p. 1218; per la soluzione negativa si è espressa parte della giurisprudenza di merito: *Trib. Catanzaro*, 26 febbraio 2014, in *Banca, borsa, tit. cred.*, II (2015), p. 352; *Trib. Roma*, 3 agosto 2016, in banca dati Dejure. Ha suscitato minori incertezze il riconoscimento del diritto di controllo *de quo* durante la fase di liquidazione della società: cfr., G. ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, cit., p. 1115; e ora nella manualistica, G.M. BUTA, *I controlli*, in G. SANTONI-F. BRIOLINI-G.M. BUTA-F. ACCETTELLA, *Le società a responsabilità limitata*, Torino, 2022, pp. 246 s.

<sup>9</sup> In questi termini, *ex multis*, v.: N. ABRIANI, *I controlli* cit., pp. 2037 s.; G. PRESTI, *Il diritto di controllo dei soci non amministratori*, cit., p. 651; P. BUTTURINI, *I diritti del socio di s.r.l. e l’autonomia statutaria*, Milano, 2017, pp. 90 s.; A. BERTELOTTI, *I diritti dei soci ex art. 2476, 2° comma: qualche ulteriore considerazione sul tema*, in *Giur. it.*,

autonomia dagli altri rimedi societari, nel senso che l'esercizio del potere di controllo non è mai subordinato alla promozione di un ulteriore rimedio, come ad esempio l'azione di responsabilità o di revoca dell'amministratore<sup>10</sup>. La prospettiva appare del tutto condivisibile e idonea a segnare la rilevanza di un potere *lato sensu* proprietario sull'investimento del socio destinato all'attività d'impresa: l'esercizio delle prerogative di controllo rimane, infatti, connesso unicamente alla tutela dell'interesse del socio alla verifica della gestione attuata dagli amministratori eventualmente anche nella prospettiva di valutare il possibile disinvestimento.

(b) Come detto, il potere di controllo del socio si manifesta in due diverse direttrici: nel diritto all'informazione sugli «affari sociali» e in quello di consultazione mediante l'esame dei «libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione». Per chiarirne l'ambito di applicazione – quanto alla prima facoltà – occorre anzitutto assegnare un significato alla locuzione «affari sociali». Considerata la sua genericità, va condivisa l'interpretazione che intende l'espressione idonea a includere *ogni* momento dell'attività sociale: dalla gestione del patrimonio e determinazione degli utili, ai rapporti giuridici ed economici nei confronti dei terzi<sup>11</sup>. In secondo luogo, quanto al carattere dell'informazione, l'opinione preferibile pare ancora una volta quella idonea ad assicurare una ampia operatività alla norma, e dunque quella che legittima il socio

---

2016, p. 123; M. BUSSOLETTI, *I diritti di controllo e di azione del socio di s.r.l.*, cit., pp. 29 s.; E. RICCIARDIELLO, *L'inerenza del diritto di controllo del socio non amministratore di s.r.l. al potere gestorio*, in *Giur. comm.*, II (2008), p. 232. Anche in giurisprudenza è ricorrente il rilievo: v., ad esempio, Trib. Roma, 27 luglio 2020, in *Giur. it.* (2021), p. 1668 ss. (che reputa pure il diritto non soggetto a prescrizione); Trib. Milano, 25 settembre 2019, in *Giur. it.* (2020), pp. 607 s.; Trib. Milano, 28 novembre 2016, in *Società* (2017), p. 545.

<sup>10</sup> Cfr. G. ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, cit., p. 1118; G. PRESTI, *Il diritto di controllo dei soci non amministratori*, cit., p. 651; C. MONTAGNANI, *Il controllo del socio sulla gestione nella società a responsabilità limitata*, in *La società a responsabilità limitata in Italia e in Spagna. Due orientamenti a confronto*, a cura di N. ABRIANI-J.M.E. IRUJO, Milano, 2008, p. 485; E. RICCIARDIELLO, *L'inerenza del diritto di controllo del socio non amministratore di s.r.l. al potere gestorio*, cit., p. 232.

<sup>11</sup> Cfr. G.M. BUTA, *I diritti di controllo del socio di s.r.l.*, cit., p. 603, la quale, ad esempio, fa riferimento agli impieghi dell'attivo patrimoniale, ai programmi di acquisizione e alienazione, alle relazioni commerciali, alle retribuzioni dei dipendenti; e da ultimo, I. CAPELLI, *Il controllo dei soci*, cit., pp. 605 s., che ammette altresì la possibilità che la richiesta concerna i rapporti interni alla società (ad esempio, la determinazione e l'ammontare dei compensi degli amministratori).

alla richiesta di notizie dettagliate anche su *single* operazioni oppure, genericamente, sull'andamento sociale<sup>12</sup>. Non pare, poi, che il diritto di informazione vada limitato alle sole operazioni già interamente compiute: viceversa, la richiesta può avere ad oggetto anche scelte gestorie in corso di svolgimento o di prossima attuazione<sup>13</sup>. Neppure sembra possibile limitare l'esercizio del diritto alla sede assembleare: il riconoscimento della facoltà in questione è del tutto avulsa dalla presenza di un procedimento assembleare<sup>14</sup>. Per contro, la richiesta dei soci deve essere specificamente indirizzata. In termini più espliciti, è da escludere la possibilità per i soci di interrogare direttamente i dipendenti o i rappresentanti della società, potendo essi rivolgere le loro richieste solo agli amministratori<sup>15</sup>. Oltre al chiaro dato testuale, muove in questo senso il confronto con il regime dei flussi informativi valido per l'organo gestorio della s.r.l. in applicazione del richiamo dell'art. 2381 CC per opera dell'ultimo comma dell'art. 2475 CC: se in forza di tale rinvio deve negarsi al singolo amministratore non delegato il potere individuale di interrogazione dei dipendenti o di ispezione della struttura aziendale, a maggior ragione si deve disconoscere una simile facoltà per il socio non amministratore<sup>16</sup>.

---

<sup>12</sup> In tal senso v. O. CAGNASSO, *Limiti al diritto di controllo dei soci non amministratori di s.r.l.*, in *Giur. comm.*, II (2018), pp. 888 ss. (nota a Trib. Torino, 7 aprile 2017 - con la precisazione – in critica alla sentenza ivi commentata – che la richiesta di informazione sulle singole operazioni può estendersi anche alle «alle ragioni che hanno indotto a porre in essere tali operazioni o alle finalità perseguite»); ID., *sub art. 2476*, in *Il nuovo diritto societario*, diretto da G. COTTINO-G. BONFANTE-O. CAGNASSO-P. MONTALENTI, vol. II, Bologna, 2004, p. 1883; G. PRESTI, *Il diritto di controllo dei soci non amministratori*, cit., p. 654; G. ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, cit., p. 1110; G.M. BUTA, *I diritti di controllo del socio di s.r.l.*, cit., p. 604 (la quale, tuttavia, sulla scorta della giurisprudenza tedesca, esclude la percorribilità di una richiesta generica rivolta agli «affari della società» o allo «stato delle cose»); S. AMBROSINI, *sub art. 2476*, in *Società di capitali. Commentario*, vol. III, Napoli, 2004, p. 1589; F. MAINETTI, *Il controllo dei soci e la responsabilità degli amministratori nella società a responsabilità limitata*, in *La riforma delle società. Profili della nuova disciplina*, a cura di S. AMBROSINI, Torino, 2003, p. 89.

<sup>13</sup> È l'opinione di G. SANTONI, *Le decisioni dei soci nella società a responsabilità*, in *Dir. e giur.*, 2003, pp. 229 ss., sulla base di una lettura della norma congiunta a quella di cui all'art. 2479, c. 1, CC; *adde* G.M. BUTA, *I diritti di controllo del socio di s.r.l.*, cit., p. 604.

<sup>14</sup> Cfr. G.M. BUTA, *I diritti di controllo del socio di s.r.l.*, cit., p. 604.

<sup>15</sup> In ogni caso, va precisato, il legittimato passivo della richiesta dei soci rimane la società medesima: cfr. Trib. Ivrea, 2 luglio 2005, in *Società* (2005), pp. 1542 ss.

<sup>16</sup> Per tutti v. N. ABRIANI, *I controlli*, cit., pp. 2043 ss.; O. CAGNASSO, *Limiti al diritto di controllo dei soci non amministratori di s.r.l.*, cit., p. 887, il quale pure menziona il

Venendo alla seconda prerogativa, quella pertinente alla documentazione sociale, è da registrare la prevalenza dell'orientamento che interpreta il dettato normativo in maniera estensiva. Invero, si tende a ricomprendere nella categoria dei documenti consultabili dal socio – direttamente o per il tramite di un suo professionista di fiducia – oltre ai libri sociali, non solo quelli funzionali a controllare l'esattezza dei conti annuali (come le scritture contabili), ma pure tutti i documenti propri delle vicende sociali, quali ad esempio: le fatture attive e passive, gli elenchi dei clienti e dei fornitori, la corrispondenza, i verbali di accertamento fiscale, gli atti giudiziari e amministrativi, nonché gli estratti di conto corrente della società e i contratti stipulati dalla medesima, oltre alle eventuali schede di lavorazione<sup>17</sup>. Del resto, la facoltà ora in discussione costituisce la prerogativa più efficace per realizzare un controllo sulla gestione. Cionondimeno, deve precisarsi che dal novero dei documenti ostensibili al socio la dottrina tende a escludere quelli che sono inerenti all'*attività d'impresa* o ai *risultati operativi della gestione*, limitando perciò l'ambito

---

confronto con l'art. 2403-bis, CC, che contempla sì un diritto di ispezione in capo ai singoli sindaci, ma appunto per previsione espressa; G. PRESTI, *Il diritto di controllo dei soci non amministratori*, cit., pp. 654 s.; C. MONTAGNANI, *Il controllo del socio sulla gestione nella società a responsabilità limitata*, cit., p. 485 (ove la ampiamente condivisa affermazione secondo cui l'accesso alla documentazione dovrà comunque avvenire in concreto mediante l'ausilio di chi partecipa alla gestione, non potendosi gravare il socio istante della ricerca dei documenti); I. CAPELLI, *Il controllo dei soci*, cit., pp. 614 s. (che mette in evidenza l'estensione del diritto di consultazione ai documenti informativi, escludendo però la possibilità del socio di ottenere la *password* di accesso dei *computer* aziendali, pena la trasfigurazione della facoltà in un diritto di ispezione); in giurisprudenza, v. Trib. Torino, 7 aprile 2017, in *Giur. comm.*, II (2018), pp. 880 ss.

<sup>17</sup> Cfr. S. AMBROSINI, *sub art. 2476*, cit., p. 1590; G.M. BUTA, *I diritti di controllo del socio di s.r.l.*, cit., pp. 605 s. (ove pure un quadro del dibattito dottrinale precedente alla riforma del diritto societario del 2003); G. PRESTI, *Il diritto di controllo dei soci non amministratori*, cit., p. 654; A. ANGELILLIS-G. SANDRELLI, *sub art. 2476*, cit., pp. 704 s.; O. CAGNASSO, *Limiti al diritto di controllo dei soci non amministratori di s.r.l.*, cit., p. 888; N. ABRIANI, *I controlli*, cit., pp. 2042 e 2046; I. CAPELLI, *Il controllo dei soci*, cit., pp. 610 e 620 ss. (ove pure la considerazione secondo cui l'organo amministrativo potrebbe rifiutare l'accesso alla documentazione al professionista incaricato dal socio per ragioni attinenti alla posizione di conflitto di interesse del medesimo: *arg. ex art. 2403-bis*, CC); in giurisprudenza, Trib. Roma, 31 gennaio 2017, in *giurisprudenzadelleimprese.it*; Trib. Bologna, 6 dicembre 2006, in *Giur. comm.*, II (2008), p. 213 (con note di Guidotti e Ricciardello); Trib. Milano, 30 novembre 2004, in *Giur. it.* (2005), p. 1245; Trib. Parma, 25 ottobre 2004, in *Società* (2005), p. 758; *contra* Trib. Torino, 7 aprile 2017, cit., p. 884 (che esclude – sebbene forse per ragioni legate al caso di specie – l'applicazione della norma alla documentazione bancaria).

della norma alla documentazione riconducibile all'*attività di amministrazione*<sup>18</sup>. La precisazione appare condivisibile e, per la verità, presuppone, a monte, una distinzione fra ruolo del socio-proprietario e ruolo dell'amministratore-affidatario della gestione dell'investimento del primo del tutto in linea con la prospettiva qui adottata<sup>19</sup>. D'altro canto, si deve escludere la possibilità per il socio o per il professionista da esso incaricato di accedere direttamente alla "struttura" aziendale. Anche in questo caso la lettera della disposizione pone chiaramente tale limite, avendo il socio il diritto di «consultare» la documentazione, ma non appunto di accedere o ispezionare i luoghi in cui si svolge l'attività o dove si conservano i documenti sociali; nello stesso senso vanno, poi, le ragioni di ordine sistematico prima evidenziate con riguardo al diritto di informazione<sup>20</sup>.

(c) Da ultimo, occorre svolgere alcune battute sui condizionamenti relativi al *come* si esercita il diritto di controllo del socio. Per quanto attiene al diritto di informazione – oltre a quanto già segnalato circa la sua autonomia rispetto al ricorrere di un procedimento assembleare – può aggiungersi che (salvo quanto meglio *infra* § 3) il suo esercizio non pare assoggettato a limitazioni temporali o di frequenza, potendosi ammettere

---

<sup>18</sup> Per meglio comprendere la distinzione la dottrina ha formulato alcune efficaci esemplificazioni; con riguardo ai documenti inerenti all'attività d'impresa, si è portato il caso di una società produttrice di dolci, rispetto alla quale il socio non potrà di certo chiedere di visionare le ricette relative alle modalità di preparazione dei prodotti; per quanto concerne la tipologia dei documenti recanti risultati operativi, si è richiamato quale esempio quello della società di progettazione, in relazione alla quale il socio non può senz'altro richiedere di visionare i disegni e le tavole predisposti per il cliente (anche perché, facendo altrimenti, si discriminerebbe tra società manifatturiera, ove i risultati non sono generalmente incorporati in documenti, e società di servizi, in cui i risultati hanno di norma carattere documentale): cfr. N. ABRIANI, *I controlli*, cit., p. 2046; G. PRESTI, *Il diritto di controllo dei soci non amministratori*, cit., pp. 656 s.; da ultimo I. CAPELLI, *Il controllo dei soci*, cit., pp. 611 ss. La condivisibile precisazione posta dalla dottrina appare definire il contenuto della pretesa del socio, dovendosi allora intendere l'elemento non già quale limite intrinseco del diritto (così tuttavia Presti), bensì quale connotato suo proprio, quale elemento che in positivo deve ricorrere affinché esista la relativa pretesa.

<sup>19</sup> Conf. G. PRESTI, *Il diritto di controllo dei soci non amministratori*, cit., p. 657 (secondo cui «il mantenimento di una sfera documentale "riservata" agli amministratori appare coerente alla comunque persistente distinzione di ruoli tra amministratori e soci [...]»).

<sup>20</sup> Nel senso del testo v. gli autori citati *supra* nt. 16.

altresì l'intervento di professionisti di fiducia del socio sottoposti a un vincolo professionale di riservatezza<sup>21</sup>.

Del pari, quanto al potere di accedere alla documentazione, viene pacificamente ritenuto che non sussistano tempi o modalità prestabilite per il suo esercizio<sup>22</sup>. È anzi frequente rimarcare come il diritto di controllo sui documenti debba essere concesso ogniqualvolta il socio ne faccia richiesta e che esso possa essere ripetuto nel tempo, anche a distanza di brevi intervalli<sup>23</sup>. Ulteriormente, è da condividersi l'opinione secondo cui il controllo possa svolgersi tanto in maniera specifica – cioè con riguardo a certi documenti già identificati dal socio *ex ante* – quanto in maniera globale, vale a dire senza la preventiva indicazione da parte dell'istante dei documenti che ha intenzione di visionare<sup>24</sup>. Ancora. È ritenuta legittima sia la consultazione – ad opera del socio o del suo professionista di fiducia – presso la sede sociale, sia la facoltà di estrarre copia della medesima documentazione<sup>25</sup>.

---

<sup>21</sup> La soluzione, evidentemente, presuppone una lettura estensiva della disposizione, la quale prevede espressamente tale facoltà solo con riguardo alla consultazione della documentazione sociale. La tesi non è unanimemente sostenuta; in tal senso si esprimono: N. ABRIANI, *I controlli*, cit., p. 2049; G. ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, cit., p. 1107; G. PRESTI, *Il diritto di controllo dei soci non amministratori*, cit., p. 659; G.M. BUTA, *I diritti di controllo del socio di s.r.l.*, cit., p. 60.

<sup>22</sup> Ciò, evidentemente, vale sempreché lo statuto sociale non abbia integrato il dettato normativo. Al riguardo, in dottrina può dirsi prevalente l'opinione che, in linea di massima, ritiene legittime le clausole statutarie che possano dirsi integrative della disciplina legale ma non derogatorie, tali cioè da precisare le modalità dell'esercizio del diritto, lasciandone integro il suo contenuto. La soluzione va tuttavia ulteriormente articolata a seconda che la s.r.l. abbia o meno un organo di controllo e sia o meno sottoposta alla disciplina in materia di s.r.l. PMI e abbia fatto ricorso alla creazione di categorie di quote dotate di particolari diritti di controllo: sul tema, per tutti, v. N. ABRIANI, *I controlli*, cit., pp. 2051 ss., ove ulteriori riferimenti e chiarimenti sulle diverse tesi.

<sup>23</sup> G. ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, cit., p. 1109; G.M. BUTA, *I diritti di controllo del socio di s.r.l.*, cit., p. 606; A. ANGELILLIS-G. SANDRELLI, *sub art. 2476*, cit., p. 705; già in passato, Pret. Venezia, 27 febbraio 1990, in *Foro it.*, I (1990), col. 3272, la quale aveva riconosciuto che il socio fosse addirittura legittimato ad una consultazione giornaliera.

<sup>24</sup> G.M. BUTA, *I diritti di controllo del socio di s.r.l.*, cit., pp. 606 s.; Trib. Bologna, 6.12.2006, cit.

<sup>25</sup> Tale possibilità è riconosciuta dall'orientamento assolutamente prevalente: per tutti v. N. ABRIANI, *I controlli*, cit., p. 2050; I. CAPELLI, *Il controllo dei soci*, cit., pp. 623 s.; G. PRESTI, *Il diritto di controllo dei soci non amministratori*, cit., p. 660; M. BUSSOLETTI, *I diritti di controllo e di azione del socio di s.r.l.*, cit., pp. 31 s.; A. ANGELILLIS-G. SANDRELLI, *sub art. 2476*, cit., pp. 708 s.; E. FREGONARA, *I nuovi poteri di controllo del*

Tuttavia, sono opportune alcune precisazioni. Anzitutto, posto che il diritto di controllo non può svolgersi in pregiudizio della società, le sue modalità di esercizio devono essere concordate fra la società e il socio istante, il quale potrà fornire alla prima un elenco dettagliato di quanto richiesto<sup>26</sup>, e ciò per evitare di sottoporre la prima a impegni gravosi, specialmente là dove il controllo sia reiterato nel tempo (v. pure *infra* § 3)<sup>27</sup>. In aggiunta, qualora la richiesta abbia ad oggetto una mole considerevole di documenti, è senz'altro legittimo ipotizzare che la società debba comunque metterli a disposizione; ma, al contempo, è pure corretto precisare che, in ogni caso, sia il socio a doverli consultare presso la sede legale senza poterne pretendere l'invio a mezzo posta elettronica. Ed è infatti ricorrente in giurisprudenza l'affermazione secondo cui il diritto di consultazione e di estrazione di copia dei documenti sociali non comprende quello di farsi inviare presso il proprio domicilio la copia della documentazione richiesta<sup>28</sup>, né tantomeno quello di gravare la società stessa dell'individuazione (o dell'elaborazione *ad hoc*) della documentazione rilevante per il socio<sup>29</sup>. È sicuro, d'altro conto, che i relativi costi – fra i quali sono da annoverare quelli di copia – sono comunque a carico del socio medesimo, e ciò, anche là dove venga coinvolto un professionista esterno, di fiducia del socio o della società<sup>30</sup>.

---

*socio di società a responsabilità limitata*, in *Giur. comm.*, I (2005), p. 800; E. RICCIARDIELLO, *L'inerenza del diritto di controllo del socio non amministratore di s.r.l. al potere gestorio*, cit., p. 237; anche la giurisprudenza è di questo avviso: v., ad esempio: Trib. Venezia, 20 giugno 2018, in banca dati Dejure; Trib. Bologna, 12 ottobre 2017, in *Giur. comm.*, II (2018), pp. 1033 ss.; Trib. Pavia, 1° agosto 2007, in *Società* (2009), p. 504; Trib. Milano, 8 ottobre 2015 e 29 settembre 2015, in *Società* (2016), p. 699; tuttavia, va segnalata l'opinione contraria di un orientamento meno recente delle corti di merito: v. Trib. Parma, 25 ottobre 2004, in *Società* (2005), p. 758.

<sup>26</sup> Il socio non è perciò tenuto a identificare preventivamente i documenti richiesti (Trib. Bologna, 6 dicembre 2006, in *Giur. comm.*, II (2008), pp. 231 ss.), ma la società non può essere gravata dall'onere di identificare i documenti richiesti dal socio a fronte di una istanza generica (App. Milano, 13 febbraio 2008, in *Società* (2009), p. 205).

<sup>27</sup> Lo rimarca M. BUSSOLETTI, *I diritti di controllo e di azione del socio di s.r.l.*, cit., p. 28.

<sup>28</sup> Cfr. Trib. Parma, 25.10.2004, in *Società* (2005), pp. 758 ss.; Trib. Milano, 15 maggio 2008, in *Giur. it.* (2009), pp. 656 ss.

<sup>29</sup> In giurisprudenza v. App. Milano, 13 febbraio 2008, in *Società* (2009), pp. 205 ss.; in dottrina, R. GUIDOTTI, *I diritti di informazione e di consultazione del socio*, cit., p. 440.

<sup>30</sup> Per tutti, v. N. ABRIANI, *I controlli*, cit., p. 2050.

### **3. L'esercizio secondo buona fede del diritto di controllo e il suo limite funzionale.**

Tutto ciò detto in punto di contenuto del diritto di informazione e di consultazione, rimane da precisare quali siano i limiti, “interni” ed “esterni” – o se si preferisce (come talora affermato da dottrina e giurisprudenza) intrinseci ed estrinseci – delle facoltà in esame attribuite al socio<sup>31</sup>. Iniziamo dai primi. È assai diffusa, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, la notazione secondo cui l'esercizio del diritto di controllo del socio deve essere in concreto conforme al canone di correttezza e buona fede<sup>32</sup>. Il riferimento appare del tutto convincente finché con esso si intenda negare la legittimità di un esercizio del diritto in parola retto dal mero fine di danneggiare la società o promosso secondo modalità o in circostanze tali da essere inutilmente d'intralcio all'attività sociale, sebbene in questo caso appare più corretto parlare di limite “esterno” al diritto anziché “interno”. Nel merito, è pienamente convincente sostenere che, qualora la richiesta del socio sia occasionata da intenti ostruzionistici o comunque tali da rendere gravosa la gestione sociale, e dunque idonea ad essere stigmatizzata come emulativa, l'amministratore possa eccepire la contrarietà a buona fede del comportamento del socio e neutralizzarne la pretesa in forza dell'*exceptio doli generalis*<sup>33</sup>. In quest'ottica, dunque, la domanda di una certa gamma

---

<sup>31</sup> In questi termini si esprime G. PRESTI, *Il diritto di controllo dei soci non amministratori*, cit., pp. 656 ss.

<sup>32</sup> Il rilievo è rimarcato assai di frequente: senza completezza, v. N. ABRIANI, *I controlli*, cit., p. 2048; I. CAPELLI, *Il controllo dei soci*, cit., p. 616; G. PRESTI, *Il diritto di controllo dei soci non amministratori*, cit., p. 656; G. ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, cit., p. 1112; A. ANGELILLIS-G. SANDRELLI, *sub art. 2476*, cit., pp. 706 s.; G.M. BUTA, *I diritti di controllo del socio di s.r.l.*, cit., pp. 608 ss.; S. AMBROSINI, *sub art. 2476*, cit., p. 1588; M. PERRINO, *La «rilevanza del socio» nella s.r.l.: recesso, diritti particolari, esclusione*, in *Giur. comm.*, I (2003), p. 818; in giurisprudenza, *ex multis*, cfr. Trib. Milano, 30 novembre 2004, in *Giur. it.* (2005), pp. 1245 ss.; Trib. Bologna, 6 dicembre 2006, in *Giur. comm.*, II (2008), pp. 213 ss.; Trib. Roma, 9 luglio 2009, in *Foro it.*, I (2010), p. 1972 (con nota di RANUCCI); Trib. Torino, 3 luglio 2015, in *Società* (2016), p. 111; Trib. Milano, 8 ottobre 2015, cit., p. 704; Trib. Taranto, 13 luglio 2007, in *Giur. it.* (2008), p. 122; Trib. Bologna 18 giugno 2020, in *Società* (2020), p. 1167.

<sup>33</sup> Cfr. I. CAPELLI, *Il controllo dei soci*, cit., p. 618; G.M. BUTA, *I diritti di controllo del socio di s.r.l.*, cit., pp. 608 s. In generale sulla figura dell'*exceptio doli generalis*, nella amplissima letteratura, v., per tutti, A.A. DOLMETTA, *Exceptio doli generalis*, in *Banca, borsa e tit. cred.*, I (1998), pp. 147 ss.

di documenti o la richiesta di informazioni – pur legittima in astratto, ossia idonea ad essere compresa nell’ambito del diritto – potrebbe essere revocata in dubbio, qualora essa sia strumentale a infastidire la società, i suoi organi o soci<sup>34</sup>.

È altrettanto ricorrente invocare il rispetto della buona fede in senso oggettivo pure per paralizzare le richieste del socio che si trovi in una condizione di conflitto d’interesse, dovuto allo svolgimento di attività concorrente con la società o, più in generale, alla presenza, in concreto, di un interesse contrapposto a quello sociale<sup>35</sup>. In questi casi, tuttavia, il *mero* richiamo del detto parametro non pare in sé del tutto adeguato a fondare il pur legittimo (e finanche doveroso) rifiuto dell’organo amministrativo di assecondare una siffatta richiesta del socio, potenzialmente foriera di danno per l’attività sociale. A tal riguardo, di là dalla precisazione dei termini in cui la citata clausola generale di buona fede possa valere per il fenomeno societario<sup>36</sup>, v’è da chiedersi se il comportamento richiesto dal socio possa dirsi imposto dal detto canone. E, in effetti, l’astensione da una attività concorrente o comunque da un comportamento idoneo a beneficiare il socio seppure a scapito della società presuppone un obbligo di cura dell’interesse sociale che sembra fuoriuscire dal “solco” della buona fede, tanto qualora essa sia intesa quale onere di attivarsi per salvaguardare l’utilità altrui nei limiti di un sacrificio accettabile, quanto nel caso in cui si adotti una concezione solidaristica o protettiva del canone: il contegno richiesto al socio presuppone, infatti, una *attiva cooperazione all’attività d’impresa* difficilmente riconducibile

---

<sup>34</sup> V., *ex multis*, Trib. Venezia, 20 giugno 2018, cit.; Trib. Catania, 3 marzo 2006, in *Giur. comm.*, II (2007), pp. 920 ss. (per il caso in cui le richieste siano formulate come mezzo di pressione impropria sull’organo gestorio); Trib. Milano, 30 novembre 2004, cit. (per il caso di richieste ripetitive); Trib. Cagliari, 25 febbraio 2013, in *Riv. giur. sarda*, I (2013), p. 507 (per la richiesta del socio da poco tempo cessato dalla carica di amministratore, reiterata nel tempo, sproporzionata e non eseguita da parte dello stesso socio).

<sup>35</sup> Cfr., per tutti, G.M. BUTA, *I diritti di controllo del socio di s.r.l.*, cit., pp. 611 s.

<sup>36</sup> Sul tema, in questa sede, ci si limita a richiamare gli studi di A. GAMBINO, *Il principio della correttezza nelle società per azioni*, Milano, 1987; F. DI SABATO, *Il principio di correttezza nei rapporti societari*, in *Il nuovo diritto delle società*. Liber amicorum Gian Franco Campobasso, diretto da P. ABBADESSA-G.B. PORTALE, vol. I, Torino, 2007, pp. 133 ss.; G. MERUZZI, *L’exceptio doli dal diritto civile al diritto commerciale*, Padova, 2005.

al parametro in questione<sup>37</sup>. A giustificazione del diniego della istanza del socio nei casi in esame, non sembra possibile neppure invocare il rispetto di una generica esigenza di riservatezza<sup>38</sup>. Per vero, pur prescindendo dal dubbio circa il suo fondamento, se è solo la diversità soggettiva fra soci e società a giustificare l'operatività di tale esigenza, resta il fatto che la regola dovrebbe valere *ex ante* e in ogni caso, consentendo perciò il rifiuto da parte degli amministratori ogniqualvolta si tratti di una notizia non di pubblico dominio. Ciò, tuttavia, vorrebbe dire ritornare alla regola vigente prima della riforma del 2003<sup>39</sup>.

Invero, se la condizione di socio realizza, e presuppone, una partecipazione all'impresa sociale, il richiamo di una generica esigenza di riservatezza non pare del tutto convincente, dal momento che l'interesse alla base di tale istanza presuppone non solo una alterità soggettiva, ma pure una divergenza sul piano del successivo utilizzo delle notizie. In altre parole, ha ragione di porsi una eccezione di riservatezza nei confronti di chi, si crede, utilizzerà le informazioni per finalità confliggenti da quelle perseguite da chi le detiene. Ma proprio questa notazione consente forse di superare l'*impasse* argomentativa. A bene vedere, infatti, la richiesta del socio in vero conflitto d'interesse, o comunque in una posizione divergente rispetto a quella sociale, può essere paralizzata non tanto in ragione della contrarietà del comportamento del socio a buona fede, quanto piuttosto in ragione della violazione così compiuta alla funzione stessa della sua partecipazione all'impresa comune: se il socio è tale perché destina alla società il proprio conferimento in vista dello svolgimento di una certa attività, le prerogative di controllo sono ad esso

---

<sup>37</sup> Per considerazioni simili a quelle nel testo, sebbene in un altro contesto tematico, v. U. MINNECI, *Servizi di investimento e gradazione dei clienti*, Milano, 2013, p. 89; e, più in generale ma nell'ambito proprio dell'organizzazione d'impresa, v. E. GINEVRA, *Libertà d'impresa, autonomia privata e nuove direttrici per l'interprete*, in *Liber amicorum per Aldo A. Dolmetta. L'orizzonte è una linea che non c'è*, Pisa, 2023, pp. 583 s. Sulla portata del principio di buona fede, anche per ulteriori riferimenti alla vastissima letteratura, v. di recente F. PIRAINO, *La buona fede in senso oggettivo*, Torino, 2015.

<sup>38</sup> In questo senso, v., ad esempio, Trib. Milano, 13 maggio 2017, n. 2476, in banca dati Dejure;

<sup>39</sup> Per questo ultimo rilievo, v. N. ABRIANI, *I controlli*, cit., p. 2049, ove il richiamo della giurisprudenza *ante* riforma che appunto, facendo applicazione del previgente quadro normativo, legittimava gli amministratori allorché «la risposta comporti la diffusione di notizie destinate a rimanere riservate e la cui diffusione possa arrecare pregiudizio alla società» (Cass., sez. un. 2 febbraio 2000, n. 27, in *Giur. comm.*, II (2000), p. 73).

riconosciute in tanto e in quanto esse siano esercitate al fine di controllare che gli amministratori rispettino il vincolo impresso alle risorse destinate a impresa. Qualora invece il socio travalichi tale funzione, esercitando il potere di controllo per fini diversi, la richiesta potrà dirsi contraria alla *ratio* dell'art. 2476, c. 2, CC e priva di fondamento<sup>40</sup>.

#### **4. La protezione dei dati personali quale limite “esterno” al potere del socio.**

Se l'istanza di riservatezza della società non pare sufficiente in sé a negare la tutela del diritto *de quo*, è nondimeno possibile che essa possa valere quale limite per così dire “esterno” all'esercizio del medesimo diritto in tutti quei casi in cui sia l'ordinamento ad accordare autonoma rilevanza e apposita tutela al detto interesse di *privacy*. Del resto, è da tempo segnalato come il diritto del socio non amministratore a ricevere informazioni o consultare la documentazione sociale possa essere limitato altresì in ragione del doveroso rispetto da parte della società di altre norme dell'ordinamento poste a tutela dei terzi. Non si può, in altri termini, prescindere dal considerare le inevitabili ricadute dell'esercizio del potere del socio sulle *altrui situazioni giuridiche direttamente coinvolte dal detto esercizio*<sup>41</sup>.

In questo contesto, la prima disciplina con la quale occorre misurarsi è quella dedicata alla protezione dei dati di cui al Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”), la cui rilevanza fra le regole dell'organizzazione

---

<sup>40</sup> In senso prossimo pare N. ABRIANI, *I controlli*, cit., p. 2047, che intende la posizione di conflitto di interesse del socio quale limite ulteriore e autonomo rispetto a quello discendente dal criterio di buona fede; *contra* I. CAPELLI, *Il controllo dei soci*, cit., p. 619; e, in giurisprudenza, Trib. Bologna, 12 dicembre 2012, in *Contratti*, 2013, p. 193, ove l'affermazione secondo cui il solo fatto di svolgere attività in concorrenza non è sufficiente a ritenere abusiva la richiesta *ex art. 2476, c. 2, CC*. Per maggiori dettagli sul valore della partecipazione societaria e del vincolo di destinazione impresso alle risorse poste a servizio dell'impresa comune sia consentito nuovamente il rinvio a COSTA, *Sulla competenza dell'assemblea di s.r.l. a deliberare operazioni modificative dell'oggetto sociale e dei diritti dei soci*, cit., pp. 827 ss., ove ulteriori riferimenti.

<sup>41</sup> Il profilo è da tempo segnalato da G. PRESTI, *Il diritto di controllo dei soci non amministratori*, cit., p. 658 («il diritto di controllo del socio deve essere inserito nel contesto dell'ordinamento e non può considerarsi un *a priori* impermeabile agli altri valori protetti dal sistema», enfasi nel testo); *adde* C. IBBA, *Consorzi fidi, diritti di controllo dei soci e segreto bancario*, in *Rivista ODC*, 2018, p. 7.

d'impresa è da tempo riconosciuta e via via sempre più indagata, fino ad essere oggi oggetto di verifica pure per le sue implicazioni a livello di *governance* societaria<sup>42</sup>. In questa sede, è sufficiente segnalare quali siano gli elementi di tale regolamentazione che vengono in rilievo in relazione al potere di controllo del socio nella prospettiva di limitarne in concreto l'operatività. In proposito, rileva osservare come il detto Regolamento appronti un sistema di tutele e garanzie in favore del soggetto cui si riferiscono i dati personali a condizione che si tratti di «informazioni riguardanti una persona fisica identificata o identificabile (il c.d. “interessato”)»<sup>43</sup>. In breve, qualora i dati di una persona fisica – ossia qualsiasi informazione che la riguardi<sup>44</sup> – siano trattate al di fuori di una «attività a carattere esclusivamente personale o domestico»<sup>45</sup>, il soggetto che compie «qualsiasi operazione o insieme di operazioni [...]»<sup>46</sup> relativamente a tali informazioni deve rispettare i presidi organizzativi e comportamentali imposti dalla disciplina di settore. In ogni caso, dunque,

---

<sup>42</sup> Cfr. N. ABRIANI-G. SCHNEIDER, *Il diritto societario incontra il diritto dell'informazione. IT, Corporate governance e Corporate Social Responsibility*, in *Riv. soc.* (2020), pp. 1326 ss.; L. MIOTTO, *Organizzazione di impresa e gestione dei dati personali*. Il rischio di non compliance nelle catene di fornitura, Torino, 2023. È da segnalare, peraltro, che la disciplina sul trattamento dei dati personali registra una evoluzione di contenuto nel concetto stesso di *privacy*, passato dal *right to let be alone* (S. WARREN-L. D. BRANDEIS, *The Right to Privacy*, in *Harvard Law Review*, 4 (1890), pp. 193 ss.) al diritto di mantenere il controllo sull'uso delle proprie informazioni (cfr., per tutti, S. RODOTÀ, *Tecnologia e diritti*, Bologna, 1995, pp. 19 ss.).

<sup>43</sup> Cfr. art. 4, n. 1, Reg. 2016/679/UE, dove pure si definisce “identificabile” la persona fisica «che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale».

<sup>44</sup> Più nel dettaglio, il Regolamento in questione contempla diverse categorie di dati: (i) dati comuni (nome, cognome, data di nascita, indirizzo di residenza, numero di telefono); (ii) dati particolari *ex art. 9*, GDPR (es., origine razionale o etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici, orientamento sessuale); (iii) dati giudiziari relativi a condanne penali e reati contesti (art. 10, GDPR). La classificazione non è fine a sé stessa, ma implica dei diversi presupposti di legittimazione per il trattamento del dato personale.

<sup>45</sup> Cfr. art. 2, c. 2, lett. c). Reg. 2016/679/UE.

<sup>46</sup> È la definizione di “trattamento” sancita dall'art. 4, n. 1, Reg. 2016/679/UE che esemplifica le operazioni rilevanti nel «la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione».

la tutela è limitata ai dati delle persone fisiche, con esclusione di quelli delle persone giuridiche o di enti, siano o meno dotati di personalità<sup>47</sup>. Gli obblighi imposti dal Regolamento, più nello specifico, si rivolgono a due figure chiave, entrambe definite in termini funzionali: il «titolare del trattamento» e il «responsabile del trattamento». Col primo ci si riferisce a colui il quale (persona fisica o giuridica) «determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali»; col secondo alla persona fisica o giuridica «che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento»<sup>48</sup>. Chi assume le dette qualifiche è chiamato a garantire il rispetto di una serie di presupposti e regole nell'uso dei dati personali, e cioè, *inter alia*, a verificare che: (i) il trattamento sia lecito, ossia che i dati siano raccolti al ricorrere della giustificazione ammessa a seconda del tipo di dato personale raccolto (artt. 5, lett. a); 6 e 9, c. 2, 10, GDPR)<sup>49</sup>; (ii) i dati vengano registrati, e successivamente trattati, per determinate finalità e nella misura strettamente necessaria al loro perseguimento (art. 5, lett. b) e c), GDPR); (iii) le informazioni assunte devono essere conservate per un arco di tempo non superiore a quello strettamente necessario per il perseguimento delle finalità selezionate (art. 5, lett. e), GDPR); (iv) i dati personali devono essere trattati in modo da «garantire un'adeguata sicurezza [...], compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali» (art. 5, lett. f), GDPR)<sup>50</sup>.

Ora, in una società a responsabilità limitata, e in genere in una società di capitali, il titolare del trattamento dei dati è tendenzialmente la società medesima: per quanto la nozione in questione sia basata sul dato funzionale – e perciò a rigore tale ruolo possa essere svolto da un soggetto

---

<sup>47</sup> Lo rimarca, ad esempio, B. VERONESE, *Privacy 4.0.: oneri e strategie per le PMI*, in *Impresa e rischio*, a cura di S.A. CERRATO, Torino, 2019, p. 279; C. DEL FEDERICO-A.R. POPOLI, *Disposizioni generali*, in *Il nuovo Regolamento europeo sulla privacy e sulla protezione dei dati personali*, diretto da G. FINOCCHIARO, Bologna, 2017, pp. 79 ss., (cui si rinvia per ulteriori dettagli).

<sup>48</sup> Cfr. art. 4, n. 1, Reg. 2016/679/UE.

<sup>49</sup> Cfr. *supra* nt. 44 per la classificazione dei dati.

<sup>50</sup> Per un commento si rinvia a B. VERONESE, *Privacy 4.0.: oneri e strategie per le PMI*, cit., pp. 282 ss.; F. BRAVO, *Il consenso e le altre condizioni di liceità del trattamento di dati personali*, in *Il nuovo Regolamento europeo sulla privacy e sulla protezione dei dati personali*, diretto da G. FINOCCHIARO, Bologna, 2017, pp. 101 ss.

qualsiasi, anche persona fisica –, in ragione della rilevanza esterna dei suoi compiti (che impongono la costante assunzione nei confronti dei terzi della garanzia circa il rispetto della normativa di settore), appare senz'altro preferibile che la funzione di titolare del trattamento venga assunta direttamente dalla società<sup>51</sup>. Diverso pare, invece, per il caso della funzione di responsabile del trattamento la quale, specie nelle organizzazioni meno articolate, può essere assegnata a un amministratore o a un dipendente della società.

Orbene, poiché l'esercizio del diritto di controllo, pur avendo ad oggetto informazioni e documenti concernenti l'attività di amministrazione, può talora – e a seconda dell'attività d'impresa svolta – coinvolgere altresì i dati dei terzi raccolti dalla società (in qualità di titolare del trattamento), gli amministratori si trovano nella condizione di dovere valutare se la richiesta del socio sia o meno conforme alla disciplina sulla protezione dei dati personali. In questa prospettiva, appare lecito, e anzi doveroso, da parte dei gestori disattendere l'istanza dei soci qualora la sua esecuzione implichi, ad esempio, la trasmissione di dati sensibili (di cui agli artt. 9 e 10, GDPR) oppure la violazione delle condizioni che legittimano il trattamento anche dei dati comuni.

**Abstract:** It is recurrent noting that the shareholder of limited liability companies has a decisive role not only in corporate governance but also in the management of the enterprise. Among the powers, which justify this assertion and give content to the said position, there are certainly those recognized by Article 2476, paragraph 2, of the Civil Code. The analysis is aimed at reconstructing the contours and limits of the power of control assured to the shareholder by this rule.

**Keywords:** control; shareholder; management; good faith; processing of personal data.

---

<sup>51</sup> Cfr., seppure prima del Regolamento GDP, la “*Guida pratica e misure di semplificazione per le piccole e medie imprese*”, GPDP, 2007.